

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

ATENEIO VENETO

ESTRATTO

anno CCXI, terza serie, 23/I (2024)



ATTI E MEMORIE DELL'ATENEIO VENETO

ATENEIO VENETO

Rivista di scienze, lettere ed arti
Atti e memorie dell'Ateneo Veneto



1 8 1 2

ATENEIO VENETO
*Rivista semestrale di scienze, lettere ed
arti*
Atti e memorie dell'Ateneo Veneto
CCXI, terza serie 23/I (2024)

Autorizzazione del presidente
del Tribunale di Venezia,
decreto n. 203, 25 gennaio 1960
ISSN: 0004-6558
iscrizione al R.O.C. al n. 10161

direttore responsabile: Michele Gottardi
direttore scientifico: Gianmario Guidarelli
segreteria di redazione: Marina Niero,
Carlo Federico Dall'Orno
e-mail: rivista@ateneoveneto.org

comitato di redazione
Antonella Magaraggia, Shaul Bassi,
Linda Borean, Michele Gottardi
Simon Levis Sullam,
Filippo Maria Paladini

comitato scientifico
Michela Agazzi, Bernard Aikema,
Antonella Barzazi, Fabrizio Borin,
Giorgio Brunetti, Donatella Calabi,
Ilaria Crotti, Roberto Ellero,
Patricia Fortini Brown, Martina Frank,
Augusto Gentili, Michele Gottardi,
Michel Hochmann, Mario Infelise,
Mario Isnenghi, Paola Lanaro,
Maura Manzelle, Paola Marini,
Stefania Mason, Letizia Michielon,
Daria Perocco, Dorit Raines,
Antonio Alberto Semi, Luigi Sperti
Elena Svalduz, Xavier Tabet,
Camillo Tonini, Alfredo Viggiano,
Guido Zucconi

Editing e impaginazione
Omar Salani Favaro

Stampato dalla tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Spedizione in abbonamento

Copyright
© Presidente e soci Ateneo Veneto
Tutti i diritti riservati



ATENEIO VENETO onlus
Istituto di scienze, lettere ed arti
fondato nel 1812
212° anno accademico

Campo San Fantin 1897, 30124 Venezia
tel. 0415224459
<http://www.ateneoveneto.org>

presidente: Antonella Magaraggia
vicepresidente: Filippo Maria Carinci
segretario accademico: Alvise Bragadin
tesoriere: Giovanni Anfodillo
delegato affari speciali: Paola Marini



Iniziativa regionale realizzata in attuazione
della L.R. n. 17/2019 - art. 32

Donne e giustizia.
Dissimmetrie legislative e agency delle donne.
Un percorso diacronico
a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini
e Alessandra Schiavon

I N D I C E

- 7 Michele Gottardi, *Congedi editoriali*
- 9 Gianmario Guidarelli, *Saluti editoriali*
- 13 Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, *Introduzione*
- 25 Alessandra Schiavon, *Una battaglia lunga una vita.*
La favolosa eredità di Marco Polo tra sentenze e tribunali
- 39 Élisabeth Crouzet-Pavan, *Au-delà du droit. Pouvoir masculin*
et corps des femmes dans l'Italie de la première Renaissance
- 57 Federica Ambrosini, *Il testamento. Uno spazio di libertà*
per le donne veneziane del Cinquecento
- 73 Anna Bellavitis, *Donne e giudici a Venezia in età moderna.*
Doti, successioni, separazioni, violenze
- 89 Daniela Lombardi, *Le gravidanze illegittime e la ricerca*
della paternità in età moderna
- 107 Tiziana Plebani, *Spazio pubblico a Venezia nel Settecento.*
Le donne e la guerra dei caffè
- 125 Chiara Valsecchi, *La condizione giuridica delle donne*
nella legislazione italiana tra Ottocento e Novecento

- 141 Paola Stelliferi, *«La Resistenza continua». Le contraddizioni del periodo post-costituzionale*
- 161 Antonella Magaraggia, *Donne in magistratura. Un percorso in salita*
- 175 Nadia Maria Filippini, *La “politica dei processi”. Agency delle donne contro la violenza dei tribunali negli anni settanta*

TAVOLE

APPENDICE: organigramma, pubblicazioni

Chiara Valsecchi

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE DONNE NELLA LEGISLAZIONE
ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

Dopo la Rivoluzione: la donna nelle prime codificazioni ottocentesche, tra nuovi modelli familiari e antichi vincoli

L'aprirsi del XIX secolo rappresenta per l'Italia un momento di profondi e radicali mutamenti dal punto di vista del sistema giuridico in generale e del diritto delle persone in particolare, a causa dei 'venti rivoluzionari' e delle vaste riforme introdotte dal dominatore francese.

Approvato in Francia nel 1804, il Codice civile – un fondamentale obiettivo politico per Napoleone – segna, anche per i territori conquistati, la fine del plurisecolare sistema costruito sul diritto romano, strettamente intrecciato con leggi e consuetudini locali, funzionante grazie al "governo" potente del ceto giuridico degli interpreti¹.

Con il mondo di *ancien régime*, scompaiono dunque antiche strutture sociali e giuridiche e si rivedono gli assetti proprietari e familiari. La fine della grande famiglia patriarcale, che riuniva più generazioni sotto l'indiscussa autorità di un *pater*, proclamata fin dal 1789 in nome della libertà individuale e dell'uguaglianza, comporta alcuni esiti irreversibili, con la redistribuzione dei patrimoni, la piena capacità giuridi-

¹ Nell'impossibilità di offrire qui un quadro storiografico anche minimamente esaustivo su temi di amplissima portata, sui quali le analisi e le riflessioni storiche e storico-giuridiche sono innumerevoli, ci si limiterà a fornire alcuni riferimenti essenziali a un inquadramento delle questioni, oltre ad alcuni studi recenti su specifici passaggi ed aspetti. Per una visione complessiva dell'esperienza rivoluzionaria e per una convincente interpretazione della genesi e del valore del codice civile napoleonico, nonché per la sua applicazione in territorio italiano, rimangono fondamentali gli studi di Adriano Cavanna e specialmente: ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 395-617, con la bibliografia finale, nonché i saggi ora raccolti in volume: ID., *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in ID., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, Jovene, 2007, pp. 833-927; *Mito e destini del Code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani*, ivi, pp. 1079-1129; *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, ivi, pp. 1185-1218.

ca dei giovani non appena maggiorenni e la parità di diritti successori tra tutti i figli legittimi, maschi e femmine².

Per le donne, però, quest'ultima sembra essere quasi l'unica conquista. Benché vi abbiano preso parte con sacrificio e passione, la Rivoluzione non garantisce loro la piena uguaglianza, anzi: a giustificare la perdurante sottomissione è, quasi beffardamente, invocata proprio quell'idea di natura, a partire dalla quale si sono messe in discussione le disuguaglianze sociali e si sono costruite le dichiarazioni universali dei diritti. È in nome di una superiorità naturale dell'uomo sulla donna che si perpetuano, nella società e nel diritto, strutture gerarchiche che, col restringersi dei vincoli familiari, sembrano farsi persino più opprimenti: alla subordinazione nei confronti del capofamiglia, che riguardava non solo la donna ma tutti i figli e discendenti, si sostituisce la gerarchia marito-moglie, per molti versi ancor più asfittica ed umiliante³.

La codificazione napoleonica sancisce infatti l'affermazione della nuova famiglia legittima della società borghese, costruita intorno alla coppia uomo-donna (legalmente coniugati) e ai loro figli.

Delle riforme rivoluzionarie si mantiene quanto è giudicato indispensabile per garantire e salvaguardare il principio della laicità dello Stato e per fondare un'idea forte della famiglia, basata sul principio d'autorità, in funzione di una solida e coesa compagine statale.

² Ancora utili per orientarsi GIULIO VISMARA, *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici*, in Id., *Scritti di storia giuridica*. 5. *La famiglia*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 67-137 e PAOLO UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna, il Mulino, 2002 (prima ed. 1974); *La Famille, la Loi, l'État. De la Révolution au Code Civil*, textes réunis et présentés par Irène Thery et Christian Biet, Paris, Imprimerie Nationale, 1989. Una panoramica, con ulteriore bibliografia, in MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, 13, Torino, Utet, 1995 pp. 457-526 e in LOREDANA GARLATI, *La famiglia tra passato e presente*, in *Diritto della famiglia*, a cura di Salvatore Patti e Maria Giovanna Cubeddu, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-48, specie pp. 26 ss.

³ Per essenziali riferimenti si vedano alcune recenti pubblicazioni con la bibliografia ivi indicata: VALENTINA ALTOPIEDI, *Olympe de Gouges: storia e storiografia dell'autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, «Lessico di etica pubblica», 2 (2018), pp. 72-81; VINZIA FIORINO, *Il genere della cittadinanza. Diritti civili e politici delle donne in Francia (1789-1915)*, Roma, Viella, 2020, specie pp. 12-13 e 27-62; CHRISTINE LE BOZEC, *Les femmes et la Révolution 1770-1830*, Paris, Passés composés/Humensis, 2019; FRANCESCO MASTROBERTI, *Il codice delle donne*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, V, Bari, Cacucci, 2012, pp. 347-359; RAFFAELLA MESSINETTI, *I diritti fondamentali delle donne*, in *Oltre la violenza di genere*, a cura di Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato, Roma, Sapienza Università Editrice, 2022, pp. 143-157.

L'introduzione del matrimonio civile e del divorzio, peraltro fortemente circoscritto rispetto alle leggi del periodo giacobino, non porta con sé una maggiore autonomia per la donna coniugata, che, al contrario, è posta indiscutibilmente sotto la tutela giuridica del marito: nel definire diritti e obblighi dei coniugi, il testo normativo dichiara espressamente che ella ha il dovere di obbedirgli e la assoggetta alla supervisione dell'uomo attraverso l'autorizzazione maritale, necessaria per comparire in giudizio, alienare beni, accendere ipoteche e per ogni atto di straordinaria amministrazione del suo stesso patrimonio personale⁴, con la sola eccezione della facoltà di testare⁵.

I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati con un compromesso tra innovazione e tradizione. Pur essendo prevista la possibilità di stipulare convenzioni particolari, la legge propone soprattutto due modelli tipici e alternativi: la comunione – non di tutti i beni ma dei mobili e degli acquisti – regime legale che scatta in mancanza di volontà espressa contraria (più diffusa nel nord della Francia, è pochissimo usata in Italia), e la dote. In ogni caso solo il marito ha il potere di amministrazione dei beni dotali e comuni⁶.

Il Codice civile viene introdotto da Napoleone in tutti i territori italiani caduti sotto il dominio francese, in via diretta o indiretta, tra il 1806 e il 1808.

Se complessivamente le nuove leggi sono ben accolte, sia dalla po-

⁴ Indichiamo qui il testo degli articoli nella traduzione ufficiale italiana curata nel 1806 per l'entrata in vigore nel Regno d'Italia: *Codice civile di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, I, Milano, Dalla reale stamperia, 1806: Libro I, titolo V. Capo VI. *Dei diritti e dei rispettivi doveri dei coniugi*: art. 213: «Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito»; art. 214: «La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di sé, ed a somministrarle tutto ciò, ch'è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato»; art. 215: «La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni»; art. 217: «La donna, ancorché non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto».

⁵ È l'art. 226 a sancire esplicitamente che «La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito».

⁶ Le norme sui rapporti patrimoniali tra coniugi sono collocate, secondo la logica del *Code civil*, nel libro terzo: *Codice civile di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, II, Milano, Dalla reale stamperia, 1806: Libro III, titolo V. *Del contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi degli sposi*, artt. 1387 ss.

polazione sia dai giuristi, non mancano le resistenze su alcuni aspetti troppo lontani dalle tradizioni italiane, in particolare in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e di scioglimento del vincolo⁷, ma anche sulla divisione paritaria dei patrimoni in caso di successione⁸.

Quanto all'impostazione generale però, non vi è dubbio che la struttura gerarchica della famiglia proposta dal codice francese sia non solo accettata, ma ribadita e difesa dalla dottrina giuridica, dai tribunali e dalla società civile a larghissima maggioranza.

Dopo la caduta di Napoleone e il Congresso di Vienna, in quasi in tutti i territori, anche i sovrani restaurati avviano, più o meno tempestivamente, un processo di riforme legislative e di codificazione di tutti i rami del diritto, dando vita a codici civili, penali e processuali.

Il passaggio più repentino è quello del Lombardo-Veneto, dove, fin dal 1816, viene introdotto il codice austriaco (*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erblande* – Abgb) già in vigore dal 1° gennaio 1812 nei Territori Ereditari Tedeschi.

Le differenze rispetto alla legge francese non riguardano soltanto l'iter formativo, che ovviamente non passa attraverso il travaglio rivoluzionario, ma anche importanti elementi della struttura e del contenuto.

Il diritto delle persone è improntato a una ispirazione giusnaturalistica, sul postulato, esplicitamente sancito al §. 16, che «ogni uomo

⁷ A preoccupare le famiglie italiane è soprattutto la previsione della comunione come regime legale, a detrimento dell'ancora radicatissimo ricorso alla dote, connessa, inevitabilmente, con l'esclusione o la limitazione per la donna di diritti successori, e il 'binomio' matrimonio civile-divorzio, che viene fortemente contrastato anche dalle gerarchie ecclesiastiche. La più recente, articolata e convincente ricostruzione storiografica dell'entrata in vigore e applicazione del codice nel Regno d'Italia è stata compiuta da Stefano Solimano, proprio con un *focus* sul tema del divorzio, e con una vasta ricerca archivistica che offre dati più che significativi. A essa si rimanda anche per la ricca bibliografia: STEFANO SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017, in particolare per la visione generale pp. 1-47. Per il meridione, analogo studio è quello condotto sempre in anni recentissimi da PAOLA MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, Torino, Giappichelli, 2018. Vedi anche alla nota successiva.

⁸ Fondamentale anche per questi profili la ricostruzione offerta da STEFANO SOLIMANO, *Il buon ordine delle private famiglie'. Donazioni e successioni nell'Italia napoleonica*, Napoli, Jovene, 2021. Con ampio ricorso alle fonti, lo studioso ben dimostra come in tutto il territorio italiano (e nella stessa Francia) fossero state eluse, disapplicate e contrastate, con una vera e propria battaglia giurisprudenziale, anche le norme che stabilivano parità di trattamento tra maschi e femmine in caso di successione legittima.

ha dei diritti innati che si conoscono colla sola ragione, perciò egli è da considerarsi come una persona»⁹. Questi principi emergono con particolare evidenza proprio nella legislazione sulla famiglia, che risulta così particolarmente aperta e avanzata, specie nel confronto con quella napoleonica.

Nell'economia familiare e nei rapporti tra coniugi spicca il fatto che l'Abgb ignora del tutto l'autorizzazione maritale e permette alla donna di disporre liberamente dei suoi beni. Molto diversa è anche la disciplina della potestà dei genitori che viene attribuita, sia pure con compiti diversi, sia al padre sia alla madre, ed è vista come diritto-dovere di educare i figli senza ostacolarne le tendenze spontanee¹⁰. Il Codice austriaco rimane però, sotto questo profilo come per altri, un "modello mancato" nell'Italia della Restaurazione¹¹.

Se neppure nel codice parmense, promulgato da Maria Luigia d'Asburgo, trovano spazio le soluzioni normative pionieristiche dell'Abgb e non viene accolta neppure l'idea della parificazione delle donne e degli uomini in ambito successorio¹², gli altri codici preunitari seguono, più o meno pedissequamente, il modello francese, perpetuando così

⁹ Anche per questo testo possiamo ricorrere alla traduzione approntata per l'applicazione nei territori italiani: *Codice civile generale austriaco per il regno Lombardo-Veneto*. Edizione ufficiale, parte I, Milano, Dalla cesarea regia stamperia, 1815.

¹⁰ Il capitolo III della parte prima è titolato, significativamente *Dei diritti fra i genitori e la prole*, §§. 137-186. Cfr. su tutti questi aspetti, ed anche per un puntuale confronto con la disciplina francese: MARIA ROSA DI SIMONE, *La condizione giuridica della donna nell' ABGB*, «Historia et ius» 9 (2016), paper 3, con ampia bibliografia.

¹¹ Per il confronto tra Codice civile francese e austriaco, tema molto studiato dalla storiografia, e per i codici preunitari si possono considerare, tra gli scritti più recenti, i contributi raccolti nel volume *Il bicentenario del Codice napoleonico* (Roma, 20 dicembre 2004), Roma, Bardi, 2006, nonché PAOLO CAPPELLINI, *Codici*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 102-127; *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, a cura di Pio Caroni ed Ettore Dezza, Padova, Cedam, 2006; GIOVANNI CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino, Giappichelli, 2011; RICCARDO FERRANTE, *Un secolo si legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015. Per la condizione della donna sotto le due legislazioni MARIA ROSA DI SIMONE, *Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, in *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2021, pp. 35-53, con aggiornata bibliografia.

¹² Illuminanti sul punto le riflessioni di STEFANO SOLIMANO, *La parificazione successoria delle donne nel Codice civile dei Ducati, tra diritto patrio, Code civil e ABGB in I codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, atti del convegno di studi Parma, 29 novembre-1° dicembre 2021, a cura di Andrea Errera, Roma, Historia et ius, 2023, pp. 155-174, con ricca bibliografia di riferimento.

l'assoggettamento della moglie al marito e le limitazioni all'autonomia e indipendenza della donna, nei suoi rapporti pubblici e privati¹³.

L'Italia unita: il Codice civile del 1865 e il dibattito sull'autorizzazione maritale

Nel momento in cui la progressiva espansione del Regno di Sardegna va pian piano unificando il territorio italiano fino a costituire uno Stato politicamente unitario, si avviano, fin dal 1860, i lavori per la redazione di un Codice civile adatto alle nuove esigenze economiche e giuridiche della società italiana¹⁴.

La famiglia e la condizione della donna sono tra i temi più dibattuti, poiché alcuni esponenti progressisti vedono nella nuova legge l'occasione propizia per correggere le più viete chiusure del sistema precedente, mentre una frangia più conservatrice mantiene una visione tradizionale dell'istituto familiare e non giudica con favore alcun cambiamento.

La proposta di sopprimere l'autorizzazione maritale, presente nei lavori preparatori fin dal 1860, trova l'autorevole avallo del ministro della Giustizia, l'esperto giurista Giuseppe Pisanelli, autore del progetto presentato al Senato tra luglio e novembre del 1863, destinato a costituire l'ossatura principale del nuovo codice. Egli si dice assolutamente convinto che una simile disposizione, introdotta dai francesi ma ignota alla tradizione italiana, sia inutile «se la concordia regna fra i coniugi», e possa addirittura divenire «un'arma di violenza nelle mani del marito», quando venga meno «la pace domestica»¹⁵. Giudizio favorevole all'abolizione è pure quello della commissione istituita

¹³ Per un raffronto in particolare tra testo napoleonico e *Codice per lo Regno delle due Sicilie* vedi *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, a cura di Francesco Mastroberti e Gaia Masiello, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020. Per una panoramica complessiva, oltre ai testi generali già citati, STEFANO SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *Il Bicentenario del Codice Napoleonico*, pp. 62-75, e da ultimo BEATRICE PASCIUTA, *Donne e codici nell'Italia preunitaria*, in *I codici di Maria Luigia*, pp. 397-408.

¹⁴ Per una compiuta ricostruzione ci si può affidare a STEFANO SOLIMANO, *Il letto di Procuete. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè, 2003. Per i rapporti tra coniugi in particolare pp. 296-305.

¹⁵ GIUSEPPE PISANELLI, *Relazione sul progetto del primo libro del Codice civile*, in *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice, I. Relazioni (Ministeriale e Senatoria)*, a cura di Sebastiano Gianzana, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, pp. 25-26. Parole molto simili sono poi ripetute dal Ministro nel discorso tenuto per l'occasione (ivi, pp. 11-12 e vedi anche alla nota successiva).

a Milano per la verifica del testo, la quale testimonia il buon funzionamento del sistema austriaco¹⁶.

Quando si giunge all'approvazione del Codice, il 25 giugno 1865, l'autorizzazione maritale ha però nuovamente fatto la sua ricomparsa¹⁷ e la posizione della donna, specie all'interno del matrimonio, è tornata a essere inesorabilmente di sudditanza.

L'opzione per una politica legislativa decisamente di retroguardia¹⁸ è motivata dal successore di Pisanelli al ministero, Giuseppe Vacca, sia con semplici ragioni tecniche, legate ai limiti della delega concessa dal Parlamento al Governo¹⁹, sia, più esplicitamente, con la convinzione che si debba mantenere l'autorizzazione per gli atti più delicati, «in ossequio non pure all'autorità morale del capo della famiglia, ma sì per buon governo della famiglia stessa»²⁰.

¹⁶ «La Commissione poi non esita a dichiarare che l'esperienza di queste provincie, nelle quali è in vigore fin dall'anno 1816 il Codice civile austriaco, che parimente non ammette la istituzione dell'autorizzazione maritale, dimostrò che la libertà lasciata alla moglie di amministrare e di disporre delle proprie sostanze non riesce a danno né di essa, né della sua famiglia». *Osservazioni sul progetto del Codice civile del Regno d'Italia ... fatte dalla Commissione istituita in Milano*, pp. 16-17. Il testo, come altri qui citati, è reperibile online nella *Biblioteca digitale dell'unificazione giuridica* sul sito del Ministero della Giustizia. https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/bcg_lavori_preparatori_codice_civile#:~:text=Progetto%20e%20relazione%20del%20primo%2C%20secondo%20e%20terzo%20Libro%20del%20Codice%20civile%20e%20osservazioni%20della%20Commissione%20istituita%20in%20Milano%2C%20presentato%20in%20iniziativa%20al%20Senato%20dal%20ministro%20guardasigilli%20nella%20tornata%20del%2015%20luglio%201863.

¹⁷ CC 1865, art. 134: «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito./ Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla». Solo in parte la norma è mitigata da una serie di eccezioni previste all'articolo 135. Su questi aspetti, con interessante casistica, MARIA ROSARIA DE ROSA, «Pubblicamente e notoriamente». *Coniugi in affari e le risorse dell'autorizzazione maritale*, in *Cittadinanze incomplete*, pp. 55-76.

¹⁸ Indicativi di un ritorno a posizioni conservatrici sono già, nell'autunno del 1863, i rilievi della Commissione senatoria sul progetto Pisanelli (*Relazione della Commissione del Senato sul progetto del Codice civile del Regno d'Italia, presentato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, in *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria I*, pp. 199-204).

¹⁹ Si tratta, spiega il Guardasigilli nella relazione al re che accompagna il codice, di «una questione di principio su cui non sarebbe lecito accogliere una soluzione radicale senza venir contro alla limitazione di poteri segnati al ministro»: *Codice Civile del Regno d'Italia corredato dalla Relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 25 giugno 1865*, Torino-Firenze, tipografia eredi Botta-Tipografia reale, 1865, pp. X-XI.

²⁰ Difendendo la soluzione adottata, Vacca asserisce che si sono evitate le «esagerazioni del

La coerenza con usi e mentalità della popolazione italiana spiega poi la scelta di continuare a privilegiare, nei rapporti patrimoniali tra coniugi, la separazione dei beni e il regime dotale, anche se in parte ammodernato²¹. Ricondotte dunque in posizione di dipendenza anche le donne lombarde e venete, tutte le italiane si trovano prive di piena capacità di agire giuridicamente e, con essa, di piena cittadinanza, escluse come sono, è quasi superfluo ricordarlo, non solo dalle attività di natura civile, ma anche dai diritti politici.

Nessun intervento legislativo verrà a mutare la loro condizione nei decenni successivi. Nel corso del XIX secolo la sola, minima, innovazione è rappresentata dalla legge n. 4167 del 9 dicembre 1877, che nel suo unico articolo stabilisce: «Sono abrogate le disposizioni di legge, che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati»²².

La "questione sociale" e le battaglie per i diritti civili e politici

A partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento, si apre anche in Italia la cosiddetta questione sociale, legata allo sviluppo industriale e ai profondi cambiamenti provocati alla struttura economica del Paese e alla vita delle persone e delle famiglie.

Per i ceti meno abbienti in particolare, l'insufficiente retribuzione dei capifamiglia impone un contributo economico da parte delle mogli, ma il lavoro che la donna presta fuori dal nucleo familiare, a prescindere dal tipo di attività, incontra forti resistenze ideologiche perché giudicato da molti incompatibile con l'essenza stessa della femminilità: si teme che la donna trascuri, a causa dell'assenza prolungata da casa, tutti i doveri domestici di cui è responsabile e che non sia più in grado di accudire la propria prole²³.

diritto germanico, che in omaggio alla dignità della donna pone il principio della compiuta emancipazione di lei dall'autorità maritale», senza però ritornare ai «vieti principi della famiglia romana cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna» ivi, p. XI. Osserva del resto Vinzia Fiorino che «per non distruggere la famiglia, ancor prima di negare i diritti politici alle donne, bisogna conservare tutte le disuguaglianze che riguardano le donne sposate» (FIORINO, *Il genere della cittadinanza*, p. 58).

²¹ La relativa disciplina è nel libro III, *Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose*, nel titolo *Del contratto di matrimonio*, artt. 1378 ss.

²² Per un'ampia panoramica del periodo si veda ad esempio LUCIANO MARTONE, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, «Democrazia e Diritto», XXXVI (1996), n. 2-3, pp. 515-547; utili riferimenti anche in FIORINO, *Il genere della cittadinanza*, pp. 57 ss.

²³ Sono numerosissimi gli studi sul lavoro delle donne in Italia tra Ottocento e Novecento.

Alla concezione diffusa che alla donna non spetti il lavoro extradomestico retribuito, fanno però da contraltare i forti interessi economici che guardano molto favorevolmente al suo impiego in attività produttive, in quanto manodopera a basso costo, soggetta a essere sfruttata ancor più di quella maschile, anche perché priva di rappresentanza sindacale.

Nonostante dubbi e limitazioni, dunque, le donne entrano massicciamente nel mondo del lavoro industriale e, sul finire del XIX secolo, anche le istituzioni legislative cominciano a porsi il problema della loro tutela.

I motivi per un intervento protettivo da parte dello Stato sono individuati per lo più ancora in caratteristiche di natura biologica, o riconducibili all'assetto definito "naturale" dei rapporti sociali: le donne lavoratrici andrebbero tutelate escludendole da alcuni tipi di attività per la debolezza del loro corpo e i danni provocati dalla fatica del lavoro di fabbrica, in particolare in vista della capacità di generare e allevare figli. Allo stesso modo, andrebbero circoscritti luoghi e orari di lavoro per consentire alle donne di assolvere ai lavori domestici, per i rischi di carattere sessuale che correrebbero durante i lavori notturni, per i pericoli morali conseguenti alla promiscuità degli ambienti²⁴.

Al vivace dibattito sul tema partecipano attivamente, con posizioni piuttosto variegata, anche le prime esponenti dell'emancipazionismo e del femminismo come Anna Kuliscioff, Gina Lombroso, Ersilia Bronzini Majno, Anna Maria Mozzoni²⁵.

Indicheremo quindi sui diversi aspetti solo alcune opere fondamentali e alcuni scritti più recenti. Sulla presunta incapacità naturale della donna e sulle conseguenze in ambito lavorativo: ALESSANDRA PESCAROLO, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, Viella, 2019, pp. 46 ss. e IRENE STOLZI, *La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, «Studi storici», LX (2019), n. 2, pp. 253-287 (pp. 256 ss).

²⁴ Per approfondimenti, oltre alle opere già citate alla nota precedente, si vedano i molti studi di Maria Vittoria Ballestrero tra cui in particolare la monografia MARIA VITTORIA BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, il Mulino, 1979 e EAD., *La protezione concessa e l'eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in *Storia delle donne in Italia. Il lavoro delle donne*, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 445-469. Utile anche SIMONETTA SOLDANI, *Lo Stato e il lavoro delle donne nell'Italia liberale*, «Passato e presente» XXIV (1990), n. 24, pp. 23-71.

²⁵ Su queste figure e sul loro pensiero in materia di lavoro femminile molto è stato scritto. Per riferimenti e ulteriore bibliografia: *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di Paolo Passaniti, Milano, FrancoAngeli, 2016; MARIA VITTORIA BALLESTRERO, *Anna Kuliscioff, il lavoro e la cittadinanza delle donne. Uno sguardo dal presente*,

Nel giugno del 1902 il Parlamento approva la legge n. 242, detta “legge Carcano” (dal nome del proponente) che introduce regole, seppur minime, per disciplinare e tutelare in maniera unitaria il lavoro delle donne e dei fanciulli, accomunati significativamente dall’appellativo «mezze forze». L’impostazione scelta dal legislatore italiano ha l’importante avallo delle forze socialiste, ma è anche oggetto di durissime critiche, la più forte e autorevole delle quali da parte proprio di una strenua sostenitrice dei diritti delle donne come Anna Maria Mozzoni²⁶.

Sul modello di precedenti esperienze straniere, infatti, la legge del 1902 adotta la linea del divieto, precludendo alle donne di qualsiasi età – per ragioni «moralì» e «sociali» – i lavori sotterranei (art. 1); prescrive l’obbligo di un libretto e di un certificato medico per ammettere al lavoro le minorenni (art. 2) e ne proibisce l’impiego nei lavori pericolosi e insalubri (art. 4) e nel lavoro notturno (art. 5).

Nelle attività permesse, fissa poi un orario massimo di lavoro di 11 ore su 24 per le «donne di qualsiasi età» (art. 7) e le parifica ai fanciulli agli effetti del riposo intermedio (intervalli minimi di un’ora ogni sei, un’ora e mezzo ogni otto, due ore ogni undici: così l’art. 8, peraltro assai disapplicato) e di quello settimanale obbligatorio di ventiquattro ore (art. 9).

È proprio questa impostazione a suscitare lo sdegno di Mozzoni, che, durante l’iter parlamentare della legge, in una lettera accorata indirizzata al direttore dell’*Avanti!* e pubblicata dal giornale socialista il 7 marzo 1898, scrive tra l’altro:

«Lavoro e diritto», XXXI (2017), n. 2, pp. 187-216; ELISABETTA NICOLACI, *Il “coraggio del vostro diritto”: emancipazione e democrazia in Anna Maria Mozzoni*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2004; STEFANIA MURATI, *L’idea più avanzata del secolo. Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma, Aracne, 2008; CHIARA CONTINISIO, *Religione e questione femminile in Anna Maria Mozzoni*, «Storia del pensiero politico», VI (2017), n. 3, pp. 367-388; CINZIA DEMI, *Ersilia Bronzini Majno. Immaginario biografico di un’italiana tra ruolo pubblico e privato*, Bologna, Pendragon, 2013; ANNA MARIA COLACI, *Gina Lombroso: una voce moderata all’interno del movimento emancipazionista nel primo Novecento*, «Quaderni di intercultura», 11 (2019), pp. 167-179. Una efficace sintesi di tutta la storia dei movimenti femminili italiani è proposta da LIVIANA GAZZETTA, *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, Roma, Viella, 2018. Sulle figure qui citate si vedano specialmente le pp. 73-80 (Mozzoni), 113 ss. (Kulisioff) e *ad indicem*.

²⁶ È nota, sul punto, la forte contrapposizione pubblica tra Anna Maria Mozzoni, su cui vedi testo e nota successiva, e le posizioni di sostegno alla legge assunte da Anna Kuliscioff e Filippo Turati (cfr. ad esempio quanto scrivono sul periodico *Critica sociale* il 1° maggio 1901). Vedi GAZZETTA, *Orizzonti nuovi*, pp. 129-132.

Fra le tante tutele, garanzie, esclusioni, difese e protezioni che infestano la vita delle donne, non mancava più che questa che limiti loro anche la libertà del lavoro materiale al quale in misura ancora assai limitata hanno potuto accedere

e, criticando anche l'astrattezza del pur condivisibile principio della *salus publica*, aggiunge:

è convenuto da un pezzo che è sempre per l'interesse della specie e della famiglia che si moltiplicano i ceppi attorno alle donne. Esse non hanno ancora acquistato il diritto di sovranità sulla propria persona, né quello di giudicare sulle proprie convenienze²⁷.

La protezione che la legge garantisce alle lavoratrici madri si sostanzia nel divieto di adibire le puerpere al lavoro «se non dopo trascorso un mese dal parto», termine che, in via eccezionale, può ridursi a tre settimane, sempre che un certificato dell'ufficio sanitario del Comune attesti che le condizioni di salute della donna le permettono di compiere il lavoro senza pregiudizio (art. 6). Alle madri inoltre il datore di lavoro deve permettere l'allattamento «sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno»²⁸.

Il primo nucleo di tutela così introdotto è ovviamente tutt'altro che completo²⁹: non si prevede riposo o riduzione di orario per il periodo

²⁷ Evocando quanto da poco accaduto in Inghilterra, dove l'entrata in vigore di una legge analoga aveva provocato migliaia di licenziamenti tra le operaie, e forte dell'esperienza maturata sul campo solo pochi anni prima, visitando molte fabbriche lombarde e venete in occasione di una «inchiesta governativa sulle condizioni delle classi rurali ed operaie», Mozzoni denuncia il dramma della povertà che costringe le famiglie a far lavorare anche bambini di pochi anni in violazione delle leggi, e sottolinea che «il lavoro non è piacere, è necessità, e dacché lo Stato non sa procurare ad ogni regnicolo un pezzo di pane almeno ad ogni 24 ore, sarebbe iniquo togliere a tanti, col lavoro, il mezzo di procurarselo da sé» (ANNA MARIA MOZZONI, *Legislazione a difesa delle donne lavoratrici*, lettera al Direttore, «Avanti! Giornale socialista», II (1898), n. 435, 7 marzo).

²⁸ Nelle fabbriche in cui lavorano almeno 50 operaie, l'istituzione della camera speciale di allattamento è obbligatoria e il tempo impiegato dalla lavoratrice per allattare i figli è comunque distinto dai riposi intermedii previsti in funzione della durata dell'orario di lavoro (art. 10). La violazione di tali disposizioni è sanzionata con un'ammenda (artt. 13-14).

²⁹ Nel 1907, con la legge 7 luglio n. 416 (confluita poi nel regio decreto del 10 novembre 1907, n. 818, che raccoglie le due leggi precedenti in un *Testo unico della legge sul lavoro delle donne e*

immediatamente antecedente il parto; non si dispone sulla retribuzione cui avrebbero diritto le lavoratrici madri durante il periodo di congedo obbligatorio, né si dà loro garanzia della conservazione del posto di lavoro nel periodo di riposo forzato.

Solo nel luglio del 1910, con la legge n. 520, è istituita la Cassa di maternità, con la funzione di erogare alle lavoratrici madri, durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, una prestazione economica di carattere assistenziale³⁰.

Pur con questi significativi interventi, nel complesso, la condizione giuridica della donna rimane, anche in questi primi anni del nuovo secolo, quella delineata dalla legislazione postunitaria, che ne limita fortemente i diritti civili, compreso l'accesso a molte professioni³¹, e la esclude totalmente da quelli politici, per i quali si svolgono le prime battaglie legali³².

dei fanciulli) si chiude la vicenda della legislazione protettiva. Si confermano in gran parte le disposizioni contenute nella legge del 1902, estendendo come previsto il divieto di lavoro notturno alle donne di qualsiasi età ed inserendo, oltre ai lavori pericolosi e insalubri, anche i lavori troppo faticosi per cui sarebbe stata necessaria l'esclusione dei fanciulli fino ai 15 anni compiuti e delle donne minorenni.

³⁰ Vi si prevede che la Cassa (sovvenzionata con contributi fissi versati dalle lavoratrici e dai datori di lavoro, oltre che da eventuali lasciti e donazioni e dai proventi delle sanzioni pecuniarie inflitte agli imprenditori inadempienti a norma dell'art. 2) corrisponda all'operaia, sia in occasione di un parto sia di un aborto spontaneo, un sussidio di 30 lire (aumentato a 40 in caso di parto con un contributo statale, ex art. 4) da versarsi almeno per metà nella prima settimana del puerperio (art. 3).

³¹ L'apertura alle donne degli studi superiori e universitari, dalla fine degli anni Settanta dell'Ottocento, non implica come ovvia conseguenza l'affermazione delle prime laureate in ambito professionale. Se, per la medicina, la libera professione è consentita (ma non l'impiego negli ospedali), per l'avvocatura ed il notariato le porte sono sbarrate, come ben evidente dalle battaglie giudiziarie condotte da Lidia Poët, Teresa Labriola ed altre. Nell'amplessima bibliografia su queste vicende, si possono considerare gli studi di FRANCESCA TACCHI, *Eva togata, Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Torino, Utet, 2009 e di recente CARMELA COVATO, *La pregiudiziale di genere e il diritto negato: le donne e l'accesso all'istruzione nell'Italia unita*, in *Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo italiano dall'Unità ad oggi*, a cura di Anna Ascenzi e Roberto Sani, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 131-150 e TIZIANA PIRONI, *La donna, l'istruzione superiore e l'accesso alle professioni in Italia tra Otto e Novecento*, ivi, pp. 161-176 (open access su <http://bit.ly/francoangeli-0a>).

³² È celebre la vicenda delle donne marchigiane che ottennero per un breve periodo l'iscrizione alle liste elettorali nel 1906. Su questi fatti, e più in generale sul percorso delle donne verso il diritto di voto, si vedano i saggi raccolti in *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, a cura di Nicola Sbrano, Bologna, il Mulino, 2004, tra i quali specialmente Luigi Lacchè, "Personalmente contrario, giuridicamente favorevole". La "sentenza Mortara" e il voto politico alle donne (25 luglio 1906), pp. 99-151; GAZZETTA, *Orizzonti nuovi*, pp. 145 ss., e il completo saggio di LOREDANA GARLATI, *Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel*

Il primo dopoguerra: verso l'emancipazione?

Lo scoppio della Prima guerra mondiale modifica drammaticamente il tessuto sociale italiano, costringendo le donne ad assumere ruoli gestionali e a una maggiore attività lavorativa fuori di casa, anche in lavori tradizionalmente maschili. Questo terribile vissuto collettivo contribuisce al definitivo mutare della percezione della capacità femminile³³.

Si avvia perciò, fin dal 1916, un iter parlamentare che conduce, il 19 luglio del 1919, alla promulgazione della legge 1176, la cosiddetta "legge Sacchi" che, con pochi articoli, sembra spazzar via finalmente decenni, se non secoli, di inferiorità giuridica, abolendo l'autorizzazione maritale e aprendo alle donne, sia pure in modo non ancora pieno, il mondo del lavoro qualificato³⁴.

All'art. 7, infatti, la legge dichiara che

Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento³⁵.

dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920), «Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas», 9 (2015), dicembre: online <http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/suffragio-femminile.html>.

³³ Eloquenti i dati emersi nelle discussioni parlamentari nell'estate del 1919 su cui GARLATI, *Uomini che decidono per le donne*, pp. 116-117, n. 145. Allo studio citato si rinvia anche per l'analisi del cambio di orientamento in tema di suffragio femminile registratosi in alcune figure di spicco della politica, fin dal 1918.

³⁴ Si veda tra le più recenti ricostruzioni della storiografia giuridica il saggio di FRANCESCO MASTROBERTI, *La "Legge Sacchi" sulla condizione giuridica della donna: grande riforma o «modestissima leggina»?*, «Quaderni del Dipartimento Jonico», 4 (2016), pp. 45-58, con bibliografia di riferimento, utile anche per la condizione femminile in generale. Sull'applicazione riduttiva e limitativa della legge, si veda l'importante studio di SIMONETTA SOLDANI, *Interpretare, circoscrivere, stravolgere... Una legge progressista nel turbine della reazione*, in *Cittadinanze incompiute*, pp. 99-142.

³⁵ Già evidente nel testo della norma, la preclusione alle donne, non solo della carriera militare, ma anche di quella dirigenziale in ambito pubblico e della magistratura è ribadita con ulteriore forza nel decreto attuativo del 1920 e nella successiva legislazione professionale (cfr. MASTROBERTI, *La "Legge Sacchi"*, pp. 54 ss.).

I tempi sembrano ormai maturi anche per l'attribuzione del diritto di voto, e in effetti più volte una legge sul suffragio femminile riesce a ottenere l'approvazione delle camere tra il 1919 e il 1920, ma la fragilità dei governi e il ripetuto scioglimento del Parlamento non ne consentono la promulgazione e le speranze delle donne sotto questo profilo si infrangono a pochi passi dal traguardo³⁶.

L'avvento al potere del fascismo, infatti, interrompe sul nascere il processo di piena emancipazione. L'ideale di famiglia quale «*cittadella statale* al servizio della Nazione»³⁷, proposto e propagandato dal regime, convalida la convinzione che l'istituzione familiare, per svolgere tale funzione, non solo debba essere assolutamente stabile (di qui l'esclusione del divorzio), ma debba anche mantenere una rigida struttura gerarchica, conservando pressoché intatto il potere del marito e padre, ancora saldamente posto a capo della famiglia, nell'interesse comune dell'intero nucleo. Così saranno strutturate, nel 1942, le norme del nuovo codice civile, rimaste in vigore ancora a lungo, e sulle quali solo l'intervento della Corte costituzionale repubblicana, a partire dalla fine degli anni sessanta, riuscirà a incidere significativamente.

ABSTRACT

La rottura con il mondo giuridico di Ancien régime e del diritto comune, portata dalla Rivoluzione francese e dalle prime codificazioni moderne, non rappresenta tuttavia una svolta decisiva circa la condizione giuridica della donna, né mutamenti significativi si registrano con l'unità d'Italia.

Nei codici della Restaurazione, come pure nel codice civile del 1865, per molti aspetti modellati sulla legislazione francese dell'età napoleonica, la gerarchia familiare è costantemente ribadita e la donna rimane sottoposta all'autorità maritale, sia nei rapporti personali sia in quelli economici.

Altrettanto compressi sono i suoi diritti civili (dall'accesso all'istruzione e alle professioni, ai diritti sindacali a quelli di gestione del proprio patrimonio) e politici (in specie continua a esserle negato il diritto al voto).

³⁶ Ivi, pp. 54-55 e soprattutto GARLATI, *Uomini che decidono per le donne*, pp. 120-122.

³⁷ Così FRANCESCO FERRARA, *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti*, «Archivio di studi corporativi», XI (1940), n. 1, pp. 41-58, 46.

Solo nel secondo decennio del XX secolo, dopo la tragedia della I guerra mondiale, sembra aprirsi la strada per una vera emancipazione, ma di lì a poco l'avvento del fascismo al potere interrompe bruscamente questo percorso, relegando nuovamente la donna al ruolo di 'angelo del focolare'. Il nuovo codice civile italiano del 1942 ne offre una plastica immagine.

Solo nel secondo dopoguerra, con l'accesso al voto e con la partecipazione alla stesura della Carta costituzionale repubblicana, il cammino riprende, non senza battute di arresto e difficoltà (si pensi alle norme sull'uguaglianza dei coniugi, non assoluta ma da armonizzare con le esigenze dell'unità familiare, o all'accesso negato alla magistratura).

The break with the legal world of the Ancien régime and the *ius commune*, brought about by the French revolution and the first modern codifications, did not, however, represent a decisive turning point in the legal status of women, nor did significant changes occur with the unification of Italy.

In the Restoration codes, as well as in the Civil Code of 1865, in many respects modelled on the French legislation of the Napoleonic era, the family hierarchy is constantly reaffirmed and women remain subject to their husband's authority, both in personal and economic relations.

Equally compressed are her civil rights (from access to education and the professions to trade union rights and the right to manage her assets) and political rights (in particular, she continues to be denied the right to vote).

It was only in the second decade of the 20th century, after the tragedy of the First World War, that the road to true emancipation seemed to open up, but shortly afterwards the coming to power of Fascism abruptly interrupted this path, relegating women once again to the role of "angel of the hearth". The new Italian civil code of 1942 provides a clear picture of this.

It was only after the Second World War, with access to the vote and with participation in the drafting of the Republican Constitutional Charter, that the path resumed, not without setbacks and difficulties (think of the rules on the equality of spouses, not absolute but to be harmonised with the needs of family unity, or the denied access to the judiciary).

CODICE CIVILE
DI
NAPOLEONE IL GRANDE
PEL
REGNO D'ITALIA.

Quarta Edizione originale ed ufficiale.

TOMO I.

MILANO,
DALLA REALE STAMPERIA, MDCCCVI.

Finito di stampare
per i tipi della Tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Venezia - dicembre 2024